

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e L. Vernier, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda proposta ai sensi dell'articolo 270 TFUE e intesa ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione del 13 settembre 2018 che ha respinto la domanda di destituzione dall'incarico del dottor A, medico designato dalla Commissione nell'ambito della commissione medica insediata nel contesto di una domanda di riconoscimento dell'aggravamento di una malattia professionale, proposta dal ricorrente, e, dall'altro lato, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Il sig. Arnaldo Lucaccioni è condannato alle spese.

(¹) GU C 295 del 2.9.2019.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 marzo 2020 — Helsingin Bussiliikenne / Commissione (Causa T-603/19 R)

(«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»)

(2020/C 175/36)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Helsingin Bussiliikenne Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Hyvönen e N. Rosenlund, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: M. Huttunen e F. Tomat, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione C(2019) 3152 final della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) concesso dalla Repubblica di Finlandia alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
 - 2) Non occorre statuire sulla domanda di intervento della Nobina Oy e della Nobina AB nonché sulla domanda di trattamento riservato della Commissione europea.
 - 3) Le spese sono riservate, ad eccezione di quelle sostenute dalla Nobina Oy e dalla Nobina AB, che sopporteranno le proprie spese relative alle domande di intervento nel procedimento sommario.
-